

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI ACCORDATE AGLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Tari del Comune di Formia sono previste le seguenti esenzioni e riduzioni per i contribuenti residenti nel Comune

- **ESENZIONE** per i soggetti con una **invalidità della capacità lavorativa del 100%**, accertata e risultante dal verbale di visita medico/collegiale, compreso nel nucleo familiare e non ricoverato in istituto d'assistenza, **e contemporaneamente** in possesso di dichiarazione (dell'anno di riferimento) **con indicatore ISEE del valore NON SUPERIORE ad €. 8.000,00** di tutti i componenti del nucleo familiare, così come risultante dalla certificazione anagrafica.
- **ESENZIONE** per gli ultrasessantacinquenni titolari di **sola pensione sociale** (Categorie: **“AS” Assegno Sociale** o **“PS” Pensione Sociale**) erogata dall'Inps - o trattamento pensionistico di pari importo – **e con nucleo familiare a se stante, nonché contemporaneamente** in possesso di dichiarazione (dell'anno di riferimento) **con indicatore ISEE del valore NON SUPERIORE ad €.8.000,00** così come risultante dalla certificazione anagrafica.
- **AGEVOLAZIONI: Riduzione del 50%** del Tributo (parte fissa e parte variabile) nell'ipotesi di abitazione occupata da:
 - **Vedovi con minori a carico**, così come risultante dalla certificazione anagrafica con **indicatore ISEE del valore NON SUPERIORE ad €. 8.000,00** di tutti i componenti il nucleo familiare, così come risultante dalla certificazione anagrafica .
 - **Separati, ovvero divorziati, con minori a carico**, (condizione da attestare allegando alla richiesta la relativa **sentenza del Tribunale**) con **indicatore ISEE del valore NON SUPERIORE ad €. 8.000,00** di tutti i componenti il nucleo familiare, così come risultante dalla certificazione anagrafica ;
 - **Disoccupati da almeno 1 (uno) anno**, (condizione da attestare allegando alla richiesta il certificato di disoccupazione), **con coniuge e figli a carico**, con **indicatore ISEE del valore NON SUPERIORE ad €. 8.000,00** di tutti i componenti il nucleo familiare, così come risultante dalla certificazione anagrafica.
 - **Nuclei familiari numerosi**, intendendosi tali quelli con **più di 6 (sei) componenti**, così come risultante dalla certificazione anagrafica, con **indicatore ISEE del valore NON SUPERIORE ad €. 8.000,00** di tutti i componenti il nucleo familiare, così come risultante dalla certificazione anagrafica.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra verranno concesse agli utenti che, avendone fatto richiesta, entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento, attestino la sussistenza delle condizioni giuridiche indicate con idonea documentazione e dimostrino di avere il valore dell' indicatore ISEE non superiore ad € 8.000,00, di tutti i componenti del nucleo familiare, così come risultante da certificazione anagrafica. Per gli anni successivi a quello della prima richiesta, qualora non ci siano state modificazioni delle condizioni dichiarate è necessario produrre esclusivamente di dichiarazione (dell'anno di riferimento) con indicatore ISEE.

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Ai sensi dell' art. 17 del Regolamento si applicano le seguenti riduzioni:

- Riduzione del 10% **esclusivamente per la “quota variabile” del tributo** per immobile tenuto a disposizione per uso stagionale e/o con *uso limitato e discontinuo* - **non ceduto in locazione o in comodato** - per un periodo **non superiore a 183 giorni** nell'anno solare.
- Riduzione del 30% **esclusivamente per la “quota variabile” del tributo** per **ULTERIORE** immobile tenuto a disposizione per uso stagionale e/o con *uso limitato e discontinuo* - **non ceduto in locazione o in comodato** - per un periodo **non superiore a 183 giorni** nell'anno solare.

■ Riduzione del 66,66% **sia della parte fissa sia della parte variabile** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da:

- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n.178).

■ Riduzione del 30% **sia della parte fissa sia della parte variabile** locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione.

Le riduzioni di cui sopra possono essere richieste compilando la dichiarazione di variazione Tari entro il termine del 28 FEBBRAIO dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero prima della scadenza dell'ultima rata della bolletta emessa per l'anno di riferimento.